# Il genio della lampada di Onidala

# TRA LEGGE E SENTENZA, NESSUNA COERENZA

nota sulla legge elettorale ottobre 2016

Mauro Ferrara

© Consorzio RES Ottobre 2016 www.consorziores.it

### Premesse e pregiudizi

Alcune premesse:

- nessun sistema elettorale può sostituire la coesione di base e la responsabilità dei soggetti politici e sociali verso l'interesse generale;
- nessun sistema elettorale può modificare significativamente il tendenziale declino della quota di voti validi espressi dagli elettori: partita dal 91% del 1976, arrivata al 69% del 2013 (nella Camera dei Deputati, in altri tipi di elezioni è minore). Ha ragioni storiche definite, ha colpito inizialmente le grandi 'famiglie' politiche (nel 1979 soprattutto il PCI, nel 1983 la DC), anticipando di dieci anni la 'caduta del muro' a Berlino, e deriva dalla sfiducia crescente verso le organizzazioni politiche, il loro personale, il funzionamento istituzionale e amministrativo, e tutto il resto. Questo declino ha cause esterne alle regole elettorali, inutile assumerlo come indice di validità/invalidità di queste regole;
- le **responsabilità degli attori politici vengono prima, le disfunzioni istituzionali dopo**. Non possono essere usate per distogliere l'attenzione dalle responsabilità delle organizzazioni politiche.

E un pregiudizio iniziale: le normative elettorali, come quelle istituzionali, dovrebbero essere chiare e semplici. Geometriche, se possibile.

### Il confronto tra legge e sentenza

Un confronto tra la sentenza della Corte Costituzionale (n. 1 del 2014) che ha dichiarato incostituzionale il c.d. *Porcellum* e la nuova legge elettorale, qui chiamata *Etrurium* (alla fine sarà chiaro perché) è molto istruttivo. Anche perché scarsa è stata la circolazione delle informazioni sull'argomento. La sentenza, infatti, non **enuncia** solo i requisiti di incompatibilità tra i principi costituzionali e il *Porcellum*, ma **anche le condizioni di compatibilità richieste per soddisfare i criteri costituzionali.** 

Rispetto al voto la sentenza **richiama questi criteri**, - "... "personale ed eguale, libero e segreto" (art. 48, secondo comma, Cost.) e "a suffragio universale e diretto" (artt. 56, primo comma e 58, primo comma, Cost.)..." (pag. 2 della versione in pdf su 18 pagg.) — sviluppandoli in termini abbastanza semplici e comprensibili. Facendo sorgere nel libero cittadino, con questa accessibilità, un onere di lettura e di interpretazione.

Questo confronto può essere sintetico, ma non breve. *Tweets, #hashtags* e slogan (parola di origine gaelica, significava "grido di guerra") sono privi di senso. Le citazioni della sentenza sono un po' lunghe (*in corsivo, nei riquadri grigi, tratte da versione in pdf su 18 pagine*), ma le ragioni vanno documentate.

Intanto, non vale il riferimento a sistemi elettorali delle Regioni e degli Enti locali, perché le assemblee parlamentari sono

"dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile» (sentenza n. 106 del 2002), fra le quali vi sono, accanto a quelle di indirizzo e controllo del governo, anche le delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (art. 138 Cost.): ciò che peraltro distingue il Parlamento da altre assemblee rappresentative di enti territoriali". (pag. 12)

I modelli istituzionali in democrazia, inoltre, sono vari: si fa fatica a immaginare una House of

Lords in Francia. È irrilevante se l'Etrurium sia compatibile con un qualunque assetto democratico, con la costituzione greca o l'impianto britannico, ecc., senz'altro lo sarà. Magari anche con quella di Solone. Basterà importare - **prima** - la corrispondente costituzione.

È ineludibile, invece, la compatibilità della legge con i principi della Costituzione italiana del '48. In base ad essi è stata già dichiarata incostituzionale la legge precedente: i requisiti incompatibili non si possono replicare e i requisiti nuovi devono essere compatibili. Anche per evitare di trovarsi, come oggi, con un parlamento operativo ma 'irrappresentativo'.

La sentenza, infatti, conferma con determinazione la validità degli atti adottati dal Parlamento eletto col *Porcellum*, prima di nuove consultazione elettorali. Ma ricordando esplicitamente il "principio fondamentale della continuità dello Stato" e "la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti"(pag. 17). In base, si potrebbe dire, all'horror vacui, caratteristico di ogni istituzione. Piena continuità giuridica, quindi, ma anormalità politica rispetto ad altri Parlamenti costituiti senza vulnus delle regole.

"... connessa alla **natura della legge elettorale di «legge costituzionalmente necessaria»** (sentenza n. 32 del 1993)" (paq. 16).

"Rileva nella specie il principio fondamentale della continuità dello Stato, che non è un'astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento. È pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo – che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare. Tanto ciò è vero che, proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finchè non siano riunite le nuove Camere» (art. 61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» per la conversione in legge di decreti-legge adottati dal Governo (art. 77, secondo comma, Cost.)." (pag. 17)

# Un voto più eguale degli altri?

Nella fattoria degli umani rappresentata nella Costituzione del '48 il voto è eguale, né è prevista l'esistenza di qualcuno più uguale degli altri.

In tema di **voto eguale**, è vero che, dato il principio di eguaglianza del voto, non ne consegue un unico modello di sistema elettorale: con il principio, ad esempio, sarebbero compatibili sia un sistema proporzionale 'puro' a turno unico, sia un sistema a doppio turno. Ma resta l'esigenza

"che l'esercizio dell'elettorato attivo avvenga in condizione di parità, in quanto **«ciascun voto contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi»** (sentenza n. 43 del 1961) " (pag. 10).

Essendo

"Il sistema elettorale, ... sempre censurabile in sede di giudizio di costituzionalità quando risulti manifestamente irragionevole (sentenze n. 242 del 2012 e n. 107 del 1996; ordinanza n. 260 del 2002). (pag. 10).

Questa irragionevolezza è manifesta quando **non è indicata la soglia minima necessaria,** come nel caso del *Porcellum*.

"Nella specie, proprio con riguardo alle norme della legge elettorale della Camera qui in esame, relative all'attribuzione del premio di maggioranza in difetto del presupposto di una soglia minima di voti o di seggi, questa Corte, ..., ha già segnalato l'esigenza che il Parlamento consideri con attenzione alcuni profili di un simile meccanismo. Alcuni aspetti problematici sono stati ravvisati nella circostanza che il meccanismo premiale è foriero di una eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa, in quanto consente ad una lista che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi". "... In tal modo si può verificare in concreto una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assume una misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto (sentenze n. 15 e n. 16 del 2008)". (pag. 10).

"Le disposizioni censurate non si limitano, tuttavia, ad introdurre un correttivo ... producono una eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l'art. 1, secondo comma, Cost. ...". (pag. 11)

Il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza prefigurato dalle norme censurate ... in quanto combinato con l'assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all'assegnazione del premio, è pertanto tale da determinare un'alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.). (pag. 12)

Una volta stabilita la necessità di fissare una soglia minima, qualunque soglia va bene? Che significa una "ragionevole soglia di voti minima"? Resta comunque il principio della sentenza 43/1961 citata («ciascun voto contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi») che va contemperato con l'obiettivo che si vuol conseguire.

Di quanto la soglia di premio si può discostare dal principio del voto eguale? Qui l'indicazione non è quantificata, ma è chiara: lo stretto necessario al conseguimento dell'obiettivo.

"Il test di proporzionalità utilizzato da questa Corte come da molte delle giurisdizioni costituzionali europee, ... richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi." (pag. 11).

"... In ordinamenti costituzionali omogenei a quello italiano, nei quali pure è contemplato detto principio e non è costituzionalizzata la formula elettorale, il giudice costituzionale ha espressamente riconosciuto, da tempo, che, qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, esso genera nell'elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del "peso" del voto "in uscita", ai fini dell'attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un

pregiudizio per la funzionalità dell'organo parlamentare (BVerfGE, sentenza 3/11 del 25 luglio 2012; ma v. già la sentenza n. 197 del 22 maggio 1979 e la sentenza n. 1 del 5 aprile 1952)" (pag. 12).

Nel caso dell'Etrurium l'obiettivo è il conseguimento non della c.d. governabilità (troppa grazia, anche la lista vincente può dividersi), ma di condizioni numeriche per la governabilità. Assegnando i seggi alle liste di partito e non più alle coalizioni, con due strumenti: un premio in seggi oltre un soglia predeterminata e un eventuale ballottaggio tra le prime due liste, se la soglia non è raggiunta.

Eleganza e logica suggerirebbero un 'premio di consolidamento' contenuto, se c'è una maggioranza assoluta, e il secondo turno di ballottaggio, se la maggioranza assoluta non è raggiunta. Ma la sentenza apre comunque a una soglia inferiore: che, in presenza del doppio turno che garantisce la condizione numerica della governabilità (l'obiettivo), può tranquillamente non discostarsi troppo dal 'premio di consolidamento' (Ainis in un articolo sul Corriere ha proposto il 45%, ma forse non basta), tanto l'obiettivo è affidato al secondo turno. Senza lesione del voto eguale, perché l'intero corpo elettorale è riconvocato.

La sentenza, in breve, chiede di discostarsi lo stretto indispensabile dall'eguale peso dei voti non solo "in entrata" (v. pag. 10 sentenza, cit. pag. 2), ma anche "in uscita" (v. pag. 12 sentenza, citata pag. 3 ). Eguale peso significa un rapporto tra quota di voti e quota di seggi eguale a 1. Qualunque premio causa uno scostamento e, se il totale dei seggi è fisso, a un 'voto premiato' corrisponde un 'voto penalizzato', con aumento della diseguaglianza.

Di quanto si discosta il **rapporto tra 'voto premiato' e 'voto penalizzato'** nella soluzione prevista dall'*Etrurium*?

L' Etrurium dichiaratamente vuole assegnare i seggi ai partiti e non alle coalizioni, considerate (giustamente) 'carovane' idonee a vincere ma non a governare. Quindi attribuisce il voto alla lista, con un premio: "sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;" (art. 1f); "accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi" (art.1e).

I seggi a cui si applica il premio sono 618 (i 12 seggi della circoscrizione estera sono computati a parte). Il campo di variazione dell'indice di eguaglianza oscilla tra 1,83 (quasi il doppio), se una lista raggiunge il 40% dei voti validi, e 1,22, se raggiunge la maggioranza assoluta. Con una differenza costante di 62 seggi tra la lista premiata e la somma di tutte le altre liste che prendono seggi. Un indice ragionevolmente diseguale (1,10) si può ottenere solo abbassando il premio a 15 seggi e quando una lista raggiunge il 50% dei voti (con una differenza costante di 30 seggi,).

Esclusa l'ignoranza della sentenza, la domanda è: come si è arrivati a questa formulazione? Il legislatore (e quanti vi hanno lavorato) ritiene che 1,83-1= minimo scostamento (dell'83%) o non accetta il principio del voto eguale? O che altro? Intanto, si cominci a chiarirlo.

Conclusione dai numeri: la soglia del 40% con premio di 340 seggi è palesemente incompatibile con il criterio del minimo scostamento dal voto eguale richiesto dalla sentenza.

Appare, invece, compatibile con il criterio del voto eguale il ballottaggio. Tutti gli elettori

ritornano in campo (cfr. R. D'Alimonte, I due turni dell'*Italicum*, Il Sole 24 Ore, 15 settembre 2016).

In altri termini, si fissa la soglia di premio il più vicino possibile al 50%, e si va al ballottaggio. Dov'è il problema?

### Semmai, poiché

- il sistema elettorale deve garantire anche apertura all'avvicendamento e inclusione;
- e la governabilità è data anche da un buon funzionamento delle opposizioni;

bisognerebbe evitare che si formino gruppi di minoranza esigui, incapaci di lavorare per mancanza di personale, come ha ricordato Ainis. Si potrebbe limare il premio alla maggioranza (ad esempio, a 328 pari al 53%), assegnare un premio anche alla II lista del ballottaggio (sempre come esempio, al 30%, con 185 seggi), alzare la soglia minima di accesso al 5% (riservando una presenza di 1 o 2 seggi come 'diritto di tribuna' alle migliori liste sottosoglia, incoraggiando così le aggregazioni), lasciando il resto alle altre liste di minoranza (nell'esempio, il 15%, pari a 92 seggi).

### Chi sceglie tra i candidati?

Nei principii della Costituzione del '48 (art. 1, art. 48 e art. 56) parlamentari non scelti dal corpo elettorale non compaiono.


Il caso esaminato dalla sentenza riguarda liste totalmente bloccate su cui l'elettore non può influire (il caso del *Porcellum*). Respingendo le liste bloccate la sentenza chiarisce che *"la presentazione di alternative elettorali" e la "selezione dei candidati alle cariche elettive pubbliche"* sono funzioni svolte per agevolare la scelta, che resta al cittadino, e non attribuzioni della scelta ai partiti. Servono per *"... consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati" (pag. 14)* all'elettore. Non escludendo una diversa valutazione per casi diversi - le liste totalmente bloccate sono una disciplina *"... non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi" (pag. 14)*, né con i collegi uninominali -, ribadisce *"la libertà di scelta degli elettori nell'elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare..." (pag. 15).* 


Richiama per analogia il caso delle liste per l'elezione dei consiglieri nei Comuni sotto i 5000 abitanti: la libertà di indicare l'ordine di presentazione che è data ai partiti non lede la libertà di voto del cittadino:

- "... **a condizione** che quest'ultimo sia «pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà ... sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, **attraverso il voto di preferenza**» (pag. 14)"
- "... nella parte in cui stabiliscono che sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima «secondo l'ordine di presentazione», non appaiono incompatibili con l'introduzione del voto di preferenza, dovendosi ritenere l'ordine di lista operante solo in assenza di espressione della preferenza" (pag. 16).

La formulazione dell'Etrurium è: "sono proclamati eletti ... dapprima i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze (art. 1g)" e "nessuno puo' essere candidato in piu' collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi (art. 1b)".

Il caso è diverso dalle liste totalmente bloccate, qui le liste sono bloccate parzialmente.





Quanto parzialmente? Dipende: prescindendo dalla distribuzione territoriale, dal numero dei capolista con candidatura plurima e dal frazionamento delle liste 'penalizzate' che ottengono seggi (più sono, più capolista ci sono).

In uno schema astratto equidistribuito con

A. 1 lista che raggiunge il 40% (ottenendo con il premio 340 seggi) e 2 liste con il 30% ciascuna e nel caso di tutti i capolista con 1 sola candidatura, vi sono 318 seggi (51% del totale) scelti dagli elettori e il 49% scelti dai partiti.

Il caso opposto (10 capolista con 10 candidature ciascuno) praticamente non ha senso: sarebbe stato più semplice lasciare tutte le scelte agli elettori.

Apre, comunque, a possibilità inedite. Basta immaginare una lista che presenta 10 capolista con 10 candidature ciascuno, i quali annunciano che, dopo le elezioni, si dimetteranno da tutti i seggi, lasciando il posto ai candidati votati dagli elettori. Questa lista potrà chiedere il voto dei 'liberi cittadini' che vogliono scegliersi i rappresentanti in contrapposizione al voto dei 'sudditi' che li fanno scegliere ai partiti. Evidenziando così il tema sottostante - lo status costituzionale dell'elettore - e la profonda frattura che divide, in radice, sulla coppia responsabilità/sovranità, la società italiana.

Più probabile una prevalenza di capolista 'unico' e un numero limitato di capolista in 2 o 3 collegi, in cui un capolista con *appeal* può conquistare qualche seggio in più (e magari anche ottimizzare l'allineamento dei parlamentari alle segreterie di partito). In questi collegi, l'elettore elegge ma il bouquet lo fa il partito, scegliendo tra i subentranti eletti, con il gioco delle opzioni dei capolista. In questo caso potrebbero esserci problemi per analogia con quanto dice la sentenza sulle liste bloccate:

"... l'aspettativa relativa all'elezione in riferimento allo stesso ordine di lista può essere delusa, tenuto conto della possibilità di candidature multiple e della facoltà dell'eletto di optare per altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni del partito" (pag. 15).

B. Nel medesimo schema in A., ancora con 1 lista che raggiunge il 40%, ma con 3 o più liste con eguale quota di voti (4 liste con 15% ciascuna, ad esempio) vi sono, sempre nel caso di tutti i capolista con 1 sola candidatura, 240 seggi (39% del totale) per candidati scelti dagli elettori e il 61% per i capolista scelti dai partiti.

Per capire come funziona l'Etrurium basta prendere l'esempio della regione Marche, che la Camera dei Deputati presenta nella sua spiegazione del nuovo sistema elettorale (Camera dei Deputati, Cosa cambia con il nuovo sistema elettorale, v. file allegato). I collegi della regione sono 3, i seggi da assegnare sono 16. Le liste che, nell'esempio, si aggiudicano seggi sono 5 (la lista A: 6 seggi, la B e la C: 1 seggio ciascuna, la D e la E: 4 seggi ciascuna). Dei 16 seggi, ben 11 (69% del totale) sono attribuiti ai capolista indicati dai partiti, 5 (31%) sono riservati agli eletti dagli elettori.


Per l'intero territorio nazionale l'esempio della pubblicazione citata (che non si basa, come negli schemi A. e B. precedenti, su un'ipotesi astratta di equidistribuzione), sempre nell'ipotesi di capolista 'unici', dà questo risultato: 56% di capolista nominati, 44% di eletti. La quota di deputati nominati supererebbe il 60% in: Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Molise.

## Distribuzione dei seggi tra Capolista ed Eletti secondo l'Etrurium


La distribuzione dei seggi tra Capolista ed Eletti secondo l'*Etrurium* varia secondo il numero di liste che li ottengono. Con andamento diverso tra la lista che ottiene il premio di maggioranza e le liste che si dividono i seggi di minoranza.

La lista 'premiata' ottiene 340 seggi su 618. Se c'è un Capolista diverso per ciascuno dei 100 collegi, ci sono 100 Capolista (scelti dal partito) e 240 deputati scelti dagli elettori. Seggi che, ovviamente, non variano secondo il numero delle liste di minoranza e restano costanti.

Nell'insieme delle liste 'penalizzate' di minoranza, invece, la ripartizione tra Capolista ed Eletti varia, perché se aumenta il numero delle liste che ottengono deputati, aumentano i candidati Capolista (100 candidati capolista sul territorio nazionale per ciascuna lista). Che hanno la precedenza sui candidati Eletti. Come mostra il seguente grafico:



Ottengono i seggi le liste che superano il 3% dei voti validi. Nelle ultime elezioni del 2013 le liste che hanno superato questa soglia sono almeno 5. Nei sondaggi attuali sarebbero almeno 6. Quindi si può tranquillamente ragionare su 3 o più liste di minoranza. La distribuzione dei seggi sarebbe questa:



Insomma: un numero di seggi bloccati che configura una prevalenza delle scelte dei partiti su quelle degli elettori. Con la conseguenza di escludere un ricambio dei parlamentari non filtrato dalle oligarchie di partito.

A favore di questa scelta, dai sostenitori dell'Etrurium viene portata una constatazione inoppugnabile: le preferenze multiple sono state usate per coartare o comprare la libertà di voto dell'elettore, aggirando il principio del voto segreto. Una base del clientelismo. In territori limitati si conoscono bene chi sono i 'galoppini' che giravano i seggi, annotando le combinazioni di preferenze uscite, per controllare che l'elettore avesse 'ottemperato'. E si sa pure in quali partiti sono oggi.

Ne deriva un ragionamento del tutto paradossale: poiché i 'signori delle tessere' colludono con gli elettori (o li ricattano), è inutile rivolgersi all'elettore, facciamo scegliere i candidati direttamente ai 'signori delle tessere'. Insomma, i 'tombaroli' chiedono la custodia dei beni archeologici, per evitare che i turisti rubino qualche reperto.

Né si capisce per quale assurda ragione l'elettore 'sovrano' della Costituzione del '48 dovrebbe abdicare a favore di organizzazioni che riescono perfino a farsi guidare da 101 'incappucciati'.

Chiarezza e semplicità portano al principio "ci si candida in un solo collegio, una preferenza per l'elettore". La preferenza singola, non suscettibile di controlli abusivi, adottata col referendum del 1991 e citata nella sentenza (pag. 16: "... o, quanto alla possibilità di intendere l'espressione della preferenza come preferenza unica, in linea con quanto risultante dal referendum del 1991, ammesso con sentenza n. 47 del 1991"). Ha già funzionato abbastanza bene una volta. E infatti, è stata abbandonata.

Torna anche qui la domanda: esclusa l'ignoranza della sentenza, il legislatore dell'Etrurium riconosce che la scelta dei parlamentari compete agli elettori? O adotta altro principio? Tutto si può discutere, basta dirlo agli elettori.

Le conclusioni sono semplici:

- 1. l'*Etrurium* è in letterale contrasto con la sentenza quanto al **premio** assegnato alla lista che raggiunge il 40%;
- 2. sulla **scelta dei deputati** il contrasto non è letterale, perché la sentenza si è occupata di un caso diverso, ma l'amplissimo spazio o, con altissima probabilità, la prevalenza delle **indicazioni dei partiti** su quelle degli elettori confliggono con i principi costituzionali richiamati in sentenza;
- 3. resta, comunque, il ballottaggio tra le due prime liste, che consente di raggiungere l'obiettivo dei numeri per la governabilità.

È spiegata anche la denominazione di *Etrurium*: il contrasto 1., vista l'improbabilità del raggiungimento della soglia, **è superfluo**; il contrasto 2. è **superabile con un'elementare semplificazione** del sistema e non si fonda su **nessuna ragione istituzionale**.

Insomma, un 'pastrocchio' (come la gestione della Banca Etruria) in contrasto con sentenza e Costituzione, per di più senza necessità rispetto agli obiettivi dichiarati.

L'assenza di normative complementari (ma non secondarie) completa un quadro negativo:

- con grande enfasi si è sbandierato che il premio vada attribuito al partito e non a coalizioni a caccia dei 'prefissi telefonici'. Ma l'elettore vota liste, non partiti. **Non sono state definite regole per evitare liste di coalizioni** o fenomeni analoghi di 'mercato politico', respinti innanzitutto dai sostenitori dell'*Etrurium*. Escluse coalizioni pre-elettorali, se due partiti, 1-2 anni prima delle

elezioni, vogliono fondersi, ben vengano le fusioni, c'è bisogno di riaggregazione vera;

- manca la **regolarizzazione delle modalità di esercizio del voto degli italiani all'estero**, come osservato da Bettinelli già nel 2006 (La Costituzione della Repubblica italiana, BUR, pag. 51;)
- manca l'abbattimento dei costi finanziari delle campagne elettorali e la sostituzione con risorse reali (a cominciare dall'accesso autogestito agli spazi televisivi);
- assenti il **pluralismo dell'informazione e i conflitti d'interesse in questo campo**, tematiche ormai eradicate.

Sintetizzando, l'Etrurium, come il Porcellum, tutte le volte che deve scegliere tra la sovranità dell'elettore e quella dei partiti, sceglie la seconda. In coerenza col principio di un'altra, immaginaria Costituzione, che la sovranità è affidata ai partiti A, B, C (per usare l'alieno lessico di 'era bersaniana') e non al popolo.

È la cultura del segretario generale dell'Unione degli scrittori della DDR (Repubblica Democratica della Germania Est). Nel 1953, in occasione di rivolte degli operai di Berlino Est, dichiarò: «La classe operaia di Berlino ha tradito la fiducia che il Partito gli aveva dato: ora dovrà lavorare duro per riguadagnarsela!». E Brecht commentò: «Il Comitato centrale ha deciso: poiché il popolo non è d'accordo, bisogna nominare un nuovo popolo».

Queste due Costituzioni non sono compatibili: **l'essenziale è saperlo e soppesare le conseguenze** di breve e di lungo termine. A cominciare da quelle sull'asse consenso-competitività del 'sistema paese'.

# I messaggi dell'establishment

Da maggio l'*Etrurium* è legge operativa:

- voluta e approvata da più partiti;
- sostenuta direttamente dal governo con tre richieste di fiducia per la sua approvazione;
- presentata come "la migliore legge elettorale in circolazione" e, ovviamente, invidiata da molti altri paesi esteri che già si apprestano a copiarla.

Nel frattempo, però, si sono svolte le elezioni amministrative di giugno. I risultati dei ballottaggi nelle grandi città hanno mostrato che al bipolarismo è subentrato, più che un tripolarismo, un confronto bipolare a rotazione. Nel quale il Movimento 5S è apparso più competitivo dei concorrenti.

Trasformare risultati locali in tendenza generale non è fondato, e la storia elettorale degli anni '70 lo mostra. Ma una vittoria del M5S non si può escludere *a priori*. Come nelle migliori democrazie, la competizione è aperta.

Questa evenienza ha provocato reazioni contro l'Etrurium, contestato da parte dell'establishment, perché potrebbe far vincere i 5Stelle. Si chiede una nuova legge elettorale. Dalle due interviste di De Benedetti al Corriere, da qualche parlamentare (Galli del PD, meno direttamente Passigli), da Fassino e da vari commentatori. Il più esplicito è stato Scalfari:

"Non è accettabile però la legge elettorale che aggancia il sistema monocamerale ad una legge maggioritaria che può avere due risultati: una vittoria del Pd renziano che dà all'Esecutivo (cioè a lui) pieni poteri di governo; oppure dà la vittoria ai 5Stelle ... Perciò Renzi deve cambiare sostanzialmente la legge elettorale" (repubblica.it, 3 luglio). "Le spine di Renzi sono il referendum e la legge elettorale. Finalmente ha capito il legame tra quei due argomenti ... legare la legge elettorale al ballottaggio è un gravissimo errore ... Una legge elettorale democratica non può che basarsi sulla proporzionale " (repubblica.it, 18 settembre). "nell'abolizione del bicameralismo perfetto ... che non

significa necessariamente autoritarismo: può significarlo però se la legge elettorale è fatta in modo da conferirgli questa fisionomia ... "(repubblica.it, 9 ottobre).

Il quale, con lodevole schiettezza, teorizza che la democrazia si risolve in oligarchia: "Al contrario io penso che la democrazia, di fatto, sia guidata da pochi e quindi, di fatto, altro non sia che un'oligarchia" (repubblica.it, 9 ottobre). Ed è bene, a suo avviso, che le regole elettorali si adeguino a questa realtà 'di fatto'. Senza passare, però, dalla revisione dei principi costituzionali che 'tralignano' da questa realtà 'di fatto'.

La legge è stata **rimessa in discussione** da un senatore a vita che si è **accorto oggi** che potrebbe dare la maggioranza a una lista **con limitato consenso al I turno** (avrà passato questi anni non a Roma, ma a Castagine).

Dopo queste reazioni, secondo una mozione in Parlamento approvata anche da chi ha approvato l'*Etrurium* e dal governo che l'ha 'fiduciato', l'*Etrurium* è stato dichiarato ufficialmente modificabile.

Ora l'idea che, da parte degli stessi che l'hanno approvata, si debba cambiare una legge elettorale, in vigore ma mai usata, perché sennò vince qualcun altro, è troppo democratica per poter essere discussa. Anche la democrazia ha i suoi limiti: nel caso, sarebbe più semplice proporre una riforma in unico articolo: "per l'assegnazione dei seggi sono valide solo le schede votate sui contrassegni A, B e C".

Sull'esiguità del consenso al primo turno in caso di ballottaggio: il calo di partecipazione elettorale c'è, è al primo turno, e deriva dalla sfiducia crescente verso il sistema politico-amministrativo. Al secondo turno rientrano in scena tutti gli elettori, si vince con la maggioranza assoluta dei voti. Nelle grandi città il calo dei votanti tra primo e secondo turno, se la partita è aperta, è stato molto contenuto (aumenta quando sembra che i giochi siano già fatti). Restano valide le obiezioni di D'Alimonte: "In base a quale criterio si può dire che una vittoria conquistata con le seconde preferenze è incostituzionale?". Hollande non sarebbe legittimato, perché al I turno la Le Pen ha preso più voti? L'esiguità del consenso, tuttavia, è un problema: non per il domani con ballottaggio. Per l'oggi: i due maggiori gruppi parlamentari hanno il consenso, rispettivamente, di 18 e di 17 elettori su 100 e uno di essi ha 47 deputati su 100. Che ne pensa il senatore a vita?

### La lampada di Onidala e i cavalieri che fecero l'impresa

Le vicissitudini dell'*Etrurium* (progettazione, approvazione, presentazione e lancio internazionale, obiezioni, ridiscussione, mozione di rivedibilità), per la maggior parte *in house*, **sono pervenute a una solenne promessa di modifica**.

Impegno confermato dalla Commissione del PD "incaricata di specificare contenuti, percorso e tempi per la possibile modifica della legge elettorale **per la Camera dei deputati...**". Esprimendo, inoltre, "La preferenza per un **sistema di collegi**" e optando per "la definizione di un **premio di governabilità (di lista o di coalizione)** che consenta ai cittadini, oltre alla scelta su chi li deve rappresentare, la chiara indicazione su chi avrà la responsabilità di garantire il governo del Paese attraverso il **superamento del meccanismo di ballottaggio**." Il comunicato

- non precisa la natura dei collegi,
- della antiteticità tra liste e coalizioni e dei problemi connessi al premio si è già detto,
- come debba avvenire la scelta dei cittadini su chi li deve rappresentare e su chi avrà la responsabilità di garantire il governo del Paese non è conseguentemente chiaro.

È chiara l'esigenza di superamento del meccanismo di ballottaggio (come si è visto, connessa ai rischi di sconfitta elettorale). Queste conclusioni sono trasmesse agli organi del partito per "conseguentemente tradurne l'impianto nei testi di legge (elezione dei senatori secondo il Ddl Fornaro-Chiti e legge elettorale) da portare al confronto con le altre forze politiche e gruppi parlamentari." I lavori della Commissione si sono allargati dalla Camera al Senato, con problemi di incompatibilità tra la soluzione accennata e la riforma della Costituzione sub iudice, ma il ritiro del consenso alla "migliore legge elettorale in circolazione" è indiscutibile.

Inevitabile corollario: il legislatore (il *pool* di risorse impegnato nell'impresa, governo, parlamentari, tecnici ed esperti, guru mediatici, ecc.), nel fabbricare l'Etrurium, deve aver usato una lampada rovesciata, che contiene un genio che realizza i desideri del padrone della lampada all'incontrario. L'opposto della lampada di Aladino: la macchina elettorale messa in piedi risulterebbe costruita per far perdere il padrone della lampada e far vincere, tra i suoi competitori, proprio quello più aborrito, 'con le zampe, la barba e le corna di capro'.

Una **prova di talentuosità dei 'cavalieri che fecero l'impresa'** che lascia basito il cittadino, libero spettatore. Che dire? Aristofane si strappa i capelli per l'invidia. Sulla materia Banchieri, Donizetti e Verdi hanno scritto note definitive.

Come è possibile negargli la possibilità di riscrivere la Costituzione?